

Protocollo: 311/GM/mb

Roma, 20 dicembre 2021

Oggetto: *Conversione in legge del decreto
146/2021*

Ai Direttori Generali
ai Direttori del Personale
ai RSPP
ai MC
ai RLS
delle Aziende aderenti Utilitalia
delle Aziende aderenti Confindustria
Cisambiente

e, p.c. Al CdA della Fondazione
Al Comitato Direttivo Ambiente
di Utilitalia
A Asstra
Alle Associazioni regionali
A Fonservizi
A Utilitatis
Alle Ater del Veneto
Alle OO.SS. territoriali

Loro sedi

Dalla conversione in legge del decreto "Fisco-Lavoro" D.L. 146/2021, si rilevano alcune importanti novità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento normativo introduce una serie di modifiche al D.Lgs 81/2008 volte ad un miglioramento delle tutele prevenzionistiche, tra cui:

- a) l'implementazione delle attività formative e di addestramento;
- b) le funzioni di vigilanza e controllo dei preposti;
- c) le estensioni dei poteri di vigilanza e ispezione dell'INL;
- d) il ruolo degli organismi paritetici.

Per quanto concerne la formazione, rilevanti sono le modifiche apportate all'art. 37, commi 2, 7 e 5 del D.Lgs 81/2008 che prevedono, rispettivamente:

- al comma 2, un Accordo da parte della Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità formative obbligatorie, nonché la specificazione delle modalità delle verifiche finali di apprendimento per tutti i discenti i percorsi formativi;
- al comma 7, l'estensione dell'obbligo, oltre ai dirigenti e ai preposti, anche ai datori di lavoro di una adeguata e specifica formazione oltre ad un aggiornamento periodico sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- al comma 5, l'introduzione dell'obbligo di tracciare in apposito registro, già da alcuni anni adottato e messo a disposizione delle aziende dalla Fondazione, gli interventi di addestramento effettuati.



La legge di conversione del D.L. 146/2021, interviene in merito alle funzioni dei preposti, art. 19, comma 1, D.Lgs 81/2008, ai quali si estende l'obbligo di sovrintendere e vigilare in merito al corretto uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure prevenzionistiche, l'obbligo per lo stesso di intervenire provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza che, se disattese, impongono al preposto di interrompere l'attività lavorativa e informare i superiori diretti.

Il legislatore, riscrivendo i contenuti dell'art. 13 del D.Lgs 81/2008, ricolloca l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modo paritario all'Azienda sanitaria locale.

Riguardo agli organismi paritetici, l'art. 51 riformato prevede l'istituzione di un repertorio con la specifica definizione dei criteri identificativi. Inoltre, stabilisce che gli stessi organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'Inail, i dati relativi:

- a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi;
- b) al rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) della sicurezza, art.30 D.Lgs 81/2008.

Tali dati comunicati dagli organismi paritetici, verranno utilizzati dall'INL ai fini della individuazione dei criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dello stesso Ispettorato, e dall'Inail per la determinazione degli oneri assicurativi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

